



Ai gentili Clienti

NOTA INFORMATIVA 62/2020

OGGETTO: CASSA INTEGRAZIONE – AGGIORNAMENTI

- **1) CASSA INTEGRAZIONE: 18 SETTIMANE PREVISTE CON IL D.L. DI AGOSTO (104/2020)**
- **2) CASSA INTEGRAZIONE: ULTERIORI 6 SETTIMANE DAL D.L. 137/2020 “DECRETO RISTORI”**

Gentile Cliente,

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge n.104 del 14 agosto 2020, cosiddetto “decreto agosto” e successivamente del c.d. Decreto Ristori del 27 ottobre scorso, sono intervenute modifiche in tema di ammortizzatori sociali, ovvero di Cassa Integrazione.

Le condizioni per poterne beneficiare richiedono qualche chiarimento preliminare, con questa informativa intendiamo riepilogare i termini e le modalità di spettanza.

1) CASSA INTEGRAZIONE DA 18 SETTIMANE (9+9) CON IL D.L. 104/2020

Con il cd. “decreto agosto”, sono state concesse ulteriori 18 settimane di trattamento di integrazione salariale, fruibili in un arco temporale che va **dal 13 luglio al 31 dicembre 2020**. Queste “nuove” 18 settimane di cassa integrazione, risultano indipendenti e scollegate dagli interventi messi in atto dal Governo ad inizio emergenza a tutela del reddito dei lavoratori dipendenti, pertanto, i datori di lavoro interessati possono accedere ai nuovi trattamenti a prescindere dal ricorso e dall’effettivo utilizzo delle precedenti settimane di ammortizzatori sociali, richieste o meno, nel primo semestre dell’anno 2020.

Per beneficiare di queste ulteriori settimane, occorre fare riferimento a due periodi distinti:

1

Il primo periodo, pari a nove settimane, non prevede alcuna specifica condizione, salvo l’obbligo di sottrarre i periodi già richiesti o autorizzati ai sensi della precedente normativa decorrenti dal 13 luglio 2020. A titolo esemplificativo, se un’azienda ha già richiesto 4 settimane continuative di cassa integrazione, per il periodo che va dal 6 luglio 2020 al 1° agosto 2020, in relazione alla nuova previsione normativa, delle 9 settimane spettanti vanno decurtate le settimane che si collocano all’interno del periodo che decorre dal 13 luglio, nel nostro caso 3 settimane (dal 13 luglio al 1° agosto), e potrà dunque richiedere, al massimo, 6 settimane complessive di nuovi trattamenti per il primo periodo.

2

Il ricorso alle **ulteriori nove settimane** è, invece, collegato alla verifica del fatturato delle aziende richiedenti. I datori di lavoro saranno chiamati a versare un **contributo addizionale** determinato sulla base del raffronto **tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019**, pari al:

- **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
- **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
- **0%** Il contributo addizionale non sarà richiesto ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.

Il predetto contributo viene conteggiato dall'INPS sulla base dei dati comunicati con la richiesta e sulla base di quanto attestato dalla apposita autocertificazione e versato con F24 a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione.

NOTA - Per richiedere l'ulteriore periodo di nove settimane di integrazione salariale, inoltre, i datori di lavoro saranno tenuti a **corredare la domanda di concessione dei trattamenti con una dichiarazione di responsabilità, in cui dovranno autocertificare la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato**. In mancanza di invio di tale autocertificazione, il contributo addizionale sarà richiesto nella misura massima del 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Termine di presentazione

Ai fini dell'accesso ai trattamenti, il datore di lavoro deve presentare all'Inps domanda di concessione all'Inps, a pena di decadenza, **entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa**.

In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge, ovvero, entro il 31 ottobre.

Accesso ai trattamenti

Le complessive diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19 da DL 104.

Se sfruttato totalmente e in modo consecutivo tale periodi dovrebbe esaurirsi per la metà di novembre.

Ricordiamo che:

- Possono accedere ai nuovi periodi di trattamenti di integrazione salariale previsti dal decreto-legge n. 104/2020, esclusivamente i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 13 luglio 2020.

Informativa sindacale

Le aziende che trasmettono le domande hanno l'obbligo di informazione sindacale, consultazione e esame congiunto, che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Conseguentemente, all'atto della presentazione della richiesta di concessione dell'integrazione salariale, le aziende devono limitarsi a dichiarare all'Istituto, sotto la propria responsabilità, di aver eseguito gli adempimenti di cui sopra, senza dover presentare alcuna documentazione probatoria.

Con particolare riguardo, invece, ai Fondi di solidarietà subordinati e al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale, le aziende dovranno sottoscrivere l'accordo per poter accedere alla prestazione.

NOTA BENE - In questi ultimi casi, l'accordo potrà essere comunicato anche in data successiva alla presentazione della domanda, purché lo stesso pervenga all'Istituto in tempo utile a consentire l'autorizzazione della prestazione. In mancanza di tale adempimento la domanda di assegno ordinario non potrà essere autorizzata.

2) ULTERIORI 6 SETTIMANE DAL D.L. 137/2020 C.D. "DECRETO RISTORI"

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 27 ottobre 2020, ha approvato il cd. decreto Ristori.

Tra le altre misure di sostegno all'occupazione, il decreto legge proroga di **altre 6 settimane** la Cassa Integrazione, sposta al 31 gennaio il divieto di licenziamento e proroga il versamento dei contributi per alcune categorie di datori di lavoro.

La nuova cassa integrazione **arriverà fino al 31 gennaio 2021 a partire dal 16 novembre** (data di presumibile fine della precedente concessa) e con essa anche il blocco dei licenziamenti.

Altre 6 settimane

I datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione (ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga), per una **durata massima di 6 settimane**, collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del decreto Agosto (articolo 1 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104) come illustrati al precedente paragrafo, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle 6 settimane del presente comma.

Le 6 settimane ulteriori di trattamenti di integrazione salariale sono riconosciute:

- ai datori di lavoro ai quali **sia stato già interamente autorizzato l'ulteriore periodo di 9 settimane, previsti dal decreto Agosto;**
- ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dai provvedimenti che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività economiche e produttive al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Contributo addizionale

E' dovuto un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:

a) al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;

b) al **18%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Il predetto contributo viene conteggiato dall'INPS sulla base dei dati comunicati con la richiesta e sulla base di quanto attestato dalla apposita autocertificazione e versato con F24 a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione.

NOTA BENE - I datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle restrizioni del recente DPCM del 24/10/2020 che dispongono la chiusura o la limitazione delle attività, non dovranno versare tale contributo addizionale.

Presentazione dell'istanza

Ai fini dell'accesso alle ulteriori 6 settimane di cassa integrazione, il datore di lavoro deve presentare all'INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell'eventuale riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l'aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza di cui al presente comma è fissato al **30 novembre 2020**.

Divieto di licenziamento

Fino al 31 gennaio 2021 restano preclusi:

- l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Alcune indiscrezioni e annunci fanno presagire che il blocco si estenderà sino a marzo 2021.

Sgravio contributivo alternativo

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l'emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per un ulteriore periodo massimo di 4 settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruito nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

I datori di lavoro privati che abbiano richiesto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai sensi del decreto Agosto, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale introdotti dal decreto in esame.

Proroga dei contributi di novembre

In aggiunta, le aziende che, a seguito del DPCM del 24 ottobre 2020, hanno dovuto chiudere anche parzialmente non dovranno versare i contributi previdenziali sul lavoro dipendente per il **mese di novembre**.

Tali versamenti saranno eseguiti **entro il 16 marzo 2021** in unica o 5 rate.

Coloro che fossero interessati a richiedere o completare i trattamenti di integrazione sopra elencati devono contattare urgentemente lo studio.

Restiamo a disposizione per ogni necessario approfondimento.

Cordiali saluti

A cura di *Marco Tomassetti* per T. & P. Consulting S.r.l.

NOTA BENE - La presente circolare ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale e non costituisce un parere professionale né può considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica. Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite quindi con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. La T&P Consulting srl, lo Studio Tomassetti & Partners nonché i relativi titolari e partners, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Tomassetti & Partners Consulting Srl e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi. Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.